

Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 133460

del: 14/03/2025

Oggetto: Bluetongue -condizioni per le movimentazioni in ambito comunitario.#707356507#

Mittente: Ministero della Salute

Numero allegati: 2

Nome file allegati: ad_control-measures_bt_movement_ita.pdf
bt disciplina movimentazioni_signed.pdf



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE
ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI
RAPPORTI INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE
Ufficio 3 Ex DGSAF

*Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed
emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi*

Registro – Classif: I.1.a.e/2025/19

- Regioni e Province Autonome Assessorati
alla sanità
c.a. Responsabili dei Servizi Veterinari

- Coordinamento interregionale
Area prevenzione e sanità pubblica
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
saia@regione.veneto.it

e, p.c.

- LNR Bluetongue c/o IZS Abruzzo e Molise
- COVEPI c/o IZS Abruzzo e Molise
- Ufficio 8 Ex DGSAF
- Associazioni di categoria settore bovini,
bufalini, ovini e caprini
- Organizzazioni dei veterinari
- ANMVI e SIVEMP

Oggetto: Bluetongue – condizioni per le movimentazioni in ambito comunitario.

In riferimento all'oggetto e in considerazione delle recenti notizie riguardanti le condizioni sanitarie richieste dalla Spagna relativamente all'introduzione sul proprio territorio degli animali appartenenti alle specie sensibili alla Bluetongue (BT), si rappresenta quanto segue.

Innanzitutto si ribadisce che ai sensi della normativa eurounitaria non è più prevista l'istituzione delle zone di restrizione, pertanto lo stato sanitario di uno Stato Membro e/o di una sua zona in relazione alla BT può essere classificato unicamente come non indenne o indenne/con programma di eradicazione approvato, indipendentemente dal/dai sierotipo/sierotipi circolanti sul territorio. In tal senso, anche laddove un singolo sierotipo circoli in una zona limitata del territorio di uno Stato Membro, il medesimo Stato Membro è considerato in toto come infetto da quel sierotipo del BTV.

Premesso quanto sopra, si trasmette in allegato il protocollo relativo alle condizioni stabilite dall'Italia e da tempo pubblicato sul sito della UE (https://food.ec.europa.eu/animals/animal-diseases/surveillance-eradication-programmes-and-disease-free-status/bluetongue_en#movements – 'Movements within the EU'), condizioni che di fatto sono analoghe a quelle disposte dalla Spagna.

In sintesi, ai fini dell'introduzione sul territorio italiano di animali di età superiore a 90 giorni è richiesta la vaccinazione ovvero l'esecuzione di un test PCR con esito negativo solo nei confronti dei sierotipi di BTV circolanti negli ultimi due anni nello Stato Membro di partenza e non circolanti in Italia (oltre ovviamente alle altre condizioni relative all'uso di insettorepellenti, etc.). Lo stesso dicasi relativamente agli animali di età inferiore ai 90 giorni per quanto riguarda la vaccinazione delle madri e l'esecuzione del test PCR.

Ne consegue che in caso di presenza di sierotipi circolanti sia nello stato di partenza che in Italia non è richiesta alcuna condizione ad eccezione dell'assenza di sintomatologia clinica, fatto salvo ovviamente per le regioni e P.A. che sono indenni da BTV (P.A. di Bolzano e F.V. Giulia).

Resta inteso che laddove uno Stato Membro abbia disposto un programma di vaccinazione anche nei confronti dei sierotipi circolanti in Italia è ovvio che l'introduzione di animali vaccinati è consentita.

Infine, nel precisare che quanto detto sopra si riferisce all'ambito degli scambi comunitari, per quanto riguarda le movimentazioni nazionali resta ferma la necessità di ricorrere al principio di massima precauzione in caso di rilevamento di sierotipo non segnalato in precedenza in un dato territorio o di un ceppo virale appartenente ad un sierotipo noto ma con aumentata virulenza. In tal caso l'Autorità competente locale e regionale è invitata ad adottare ogni misura di riduzione del rischio di diffusione al fine di contenere i danni dovuti al peggioramento della situazione epidemiologica come previsto dalla circolare prot.n. 17050 del maggio 2024.

Si invitano pertanto le SS.LL. al rispetto scrupoloso delle condizioni previste per l'introduzione in Italia degli animali sensibili alla BT, nonché di quelle previste dagli altri Stati Membri per gli invii verso i rispettivi territori.

Si ringrazia per l'attenzione e si resta a disposizione per ogni ulteriore eventuale necessità.

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Filippini*

Conditions of trade relating to BT for cattle, sheep and goats coming from a Member State or a zone not free from bluetongue and destined to Italy in the frame of AHL.

Given that the conditions referred to in points 1, 2, 3 of Annex V, part II, chapter 3, section 1 of the Delegated Regulation (EU) 2020/689 are always acceptable, Italy will accept animals in accordance with the conditions set out in points 5 to 8, Annex V, part II, chapter 3, section 1 of the Delegated Regulation (EU) 2020/689.

Particular, in accordance with Annex V, part II, chapter 3, section 1, point 6, 7, 8:

- animals over 90 days of age: movements will take place after vaccination against all BTV serotypes detected during the last two years in Member State or zone of origin and not in Italy. Animals must be moved at least 30 days after the first and single injection (if the vaccine used requires a single injection); or after 10 days (if the vaccine used requires 2 injections);

or

movements will take place after protection against vector attacks by insecticides or repellents for at least 14 days before the date of movement and subjected during this period to a PCR with a negative result, carried out at least 14 days after the date of onset of protection against vector attacks. This condition is only relevant for all BTV serotypes detected during the last two years in Member State or zone of origin and not in Italy;

- animals under 90 days of age: movements will take place if animals come from vaccinated mother against all BTV serotypes detected during the last two years in the Member State or zone of origin, and not in Italy,

or

movements will take place after protection against vector attacks by insecticides or repellents for at least 14 days before the date of movement and subjected during this period to a PCR with a negative result (at the same conditions for PCR test on animals over 90 days of age), carried out at least 14 days after the date of onset of protection against vector attacks.

Please take note that two Italian regions are free from BT.

Therefore, animals destined to Autonomous Province of Bolzano and Friuli Venezia Giulia Region must take place in compliance with the provisions of art. 43.2 of the Delegated Regulation (EU) 2020/689, particular for movements to another MS after introduction.